

REGOLAMENTO (CEE) N. 1706/79 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1979

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 37/75⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 5 del 9. 1. 1975, pag. 7.

tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta; che tuttavia quest'ultimo elemento è preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotte nella Comunità;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che le condizioni particolari, in materia di pagamento della restituzione per il latte scremato

in polvere utilizzato nel paese destinatario a fini di alimentazione degli animali, sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2054/76⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2413/78⁽⁴⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che tali prodotti, di cui alla voce tariffaria 04.04, non beneficiano di restituzione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 04.01, 04.02, 04.03 e 23.07 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 292 del 18. 10. 1978, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 2 agosto 1979 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	<p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :</p> <p>ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :</p> <p>I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri</p> <p>b) altri</p> <p>II. altri :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— i paesi vicini alla Comunità</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75</p> <p>— i paesi vicini alla Comunità</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75</p> <p>— i paesi vicini alla Comunità</p> <p>— le altre destinazioni:</p>	<p>0110 00</p> <p>0120 00</p> <p>0130 10</p> <p>0130 22</p> <p>0130 31</p> <p>0140 00</p>	<p>5,96</p> <p>—</p> <p>1,78</p> <p>1,56</p> <p>5,15</p> <p>6,38</p> <p>8,39</p> <p>7,29</p> <p>9,24</p> <p>8,46</p> <p>7,87</p> <p>10,75</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 00	73,50
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0720 20	95,62
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	103,15
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0720 40	113,10
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0820 00	115,60
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	118,05
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	0920 30	133,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	0920 40	138,13
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	0920 50	155,70
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	0920 60	168,24
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	0920 70	180,77
	b) altri, ad esclusione dei prodotti contenenti farina di pesce, olio di pesce, olio di fegato di pesce e carbonato o solfato di ferro, di un tenore in peso di materie grasse ⁽⁶⁾ :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	73,50
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	73,50
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	95,62
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	103,15
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1120 40	113,10
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	1220 00	115,60
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	118,05
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	1320 30	133,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	1320 40	138,13
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	1320 50	155,70
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	1320 60	168,24
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	1320 70	180,77

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	<p>III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :</p> <p>1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :</p> <p>(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso di materie grasse :</p> <p>(11) inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(22) superiore a 3 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— i paesi vicini alla Comunità</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse :</p> <p>(11) inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %</p> <p>(33) superiore a 7,4 %</p> <p>2. altri, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :</p> <p>(aa) inferiore a 15 % in peso</p> <p>(bb) uguale o superiore a 15 % in peso</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 45 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :</p> <p>(aa) inferiore a 15 % in peso, e aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>(11) inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8,9 %</p> <p>(33) superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %</p> <p>(44) superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %</p> <p>(55) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %</p> <p>(66) superiore a 39 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse :</p> <p>(11) inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %</p> <p>(33) superiore a 7,4 % e inferiore o uguale a 8,9 %</p> <p>(44) superiore a 8,9 %</p> <p>2. superiore a 45 %</p> <p>B. con aggiunta di zuccheri :</p> <p>I. latte e crema di latte, in polvere o granulati :</p> <p>ex b) altri, escluso il siero di latte :</p> <p>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>aa) inferiore o uguale a 1,5 %</p>	<p>1420 12</p> <p>1420 22</p> <p>1420 50</p> <p>1420 60</p> <p>1420 70</p> <p>1520 10</p> <p>1520 20</p> <p>1620 70</p> <p>1630 00</p> <p>1630 10</p> <p>1630 20</p> <p>1630 30</p> <p>1630 40</p> <p>1630 50</p> <p>1630 60</p> <p>1630 70</p> <p>1630 80</p> <p>1720 00</p> <p>2220 00</p>	<p>—</p> <p>7,29</p> <p>9,24</p> <p>—</p> <p>18,15</p> <p>24,37</p> <p>18,88</p> <p>28,91</p> <p>—</p> <p>7,29</p> <p>18,88</p> <p>29,40</p> <p>52,98</p> <p>91,57</p> <p>—</p> <p>18,15</p> <p>24,37</p> <p>28,91</p> <p>104,43</p> <p>0,7350 ⁽¹⁾ per kg</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	0,7350 ⁽¹⁾ per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,9562 ⁽¹⁾ per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	1,0315 ⁽¹⁾ per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	1,1310 ⁽¹⁾ per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	1,1560 ⁽¹⁾ per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	1,3300 ⁽¹⁾ per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	0,7350 ⁽¹⁾ per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	0,7350 ⁽¹⁾ per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,9562 ⁽¹⁾ per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	1,0315 ⁽¹⁾ per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	1,1310 ⁽¹⁾ per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	1,1560 ⁽¹⁾ per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	1,3300 ⁽¹⁾ per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	ex a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	2810 11	— ⁽¹⁾ per kg
	(22) superiore a 3 %	2810 12	
per le esportazioni verso :			
— i paesi vicini alla Comunità		0,0729 ⁽¹⁾ per kg	
— le altre destinazioni		0,0924 ⁽¹⁾ per kg	
(bb) uguale o superiore a 15 % in peso	2810 15	17,43 ⁽²⁾	
(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	29,92 ⁽²⁾	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : ex 1. inferiore o uguale a 45 % : (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso (cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso (dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 % (ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % 2. superiore a 45 %	2910 70 2910 76 2910 80 2910 85 2910 90 3010 00	17,43 (2) 29,92 (2) 0,2940 (1) per kg 0,5298 (1) per kg 0,9157 (1) per kg 1,0443 (1) per kg
04.03	Burro : ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 85 % o uguale : (I) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 78 % (II) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 78 % ed inferiore a 80 % (III) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 % (IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : (I) inferiore o uguale a 99,5 % (II) superiore a 99,5 %	3110 05 3110 16 3110 22 3110 32 3210 10 3210 20	150,37 189,14 193,98 198,90 198,90 257,08
04.04	Formaggi e latticini (5) : ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere : II. altri per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — le altre destinazioni ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — le altre destinazioni	3800 00 4000 00	20,19 — 101,03 — 63,74 114,54 22,15 58,50 57,55 83,32 94,53

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % per le esportazioni verso :	4410 10	
	— l'Austria		4,47
	— la zona D		6,55
	— la zona E		27,53
	— il Canada		31,13
	— la Svizzera		6,41
	— le altre destinazioni		40,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 % per le esportazioni verso :	4410 20	
	— l'Austria		4,47
	— la zona D		6,55
	— la zona E		27,53
	— il Canada		31,13
	— la Svizzera		6,41
	— le altre destinazioni		40,00
	(22) uguale o superiore a 20 % per le esportazioni verso :	4410 30	
	— l'Austria		6,60
	— la zona D		9,68
	— la zona E		40,63
	— il Canada		46,06
	— la Svizzera		9,48
	— le altre destinazioni		59,17
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 % per le esportazioni verso :	4410 40	
	— l'Austria		4,47
	— la zona D		6,55
	— la zona E		27,53
	— il Canada		31,13
	— la Svizzera		6,41
	— le altre destinazioni		40,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		6,60
	— la zona D		9,68
	— la zona E		40,63
	— il Canada		46,06
	— la Svizzera		9,48
	— le altre destinazioni		59,17
	(33) uguale o superiore a 40 %	4410 60	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		9,67
	— la zona D		14,15
	— la zona E		59,25
	— il Canada		67,36
	— la Svizzera		13,83
	— le altre destinazioni		86,44
	ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4510 10	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		4,47
	— la zona D		6,55
	— la zona E		27,53
	— il Canada		31,13
	— la Svizzera		6,41
	— le altre destinazioni		40,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		6,60
	— la zona D		9,68
	— la zona E		40,63
	— il Canada		46,06
	— la Svizzera		9,48
	— le altre destinazioni		59,17
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		9,67
	— la zona D		14,15
	— la zona E		59,25
	— il Canada		67,36
	— la Svizzera		13,83
	— le altre destinazioni		86,44

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 55 %	4510 40	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		9,67
	— la zona D		14,15
	— la zona E		59,25
	— il Canada		67,36
	— la Svizzera		13,83
	— le altre destinazioni		86,44
	(22) uguale o superiore a 55 %	4510 50	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		11,46
	— la zona D		16,79
	— la zona E		70,31
	— il Canada		79,92
	— la Svizzera		16,42
	— le altre destinazioni		102,57
	b) superiore a 36 %	4610 00	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		11,46
	— la zona D		16,79
	— la zona E		70,31
	— il Canada		79,92
	— la Svizzera		16,42
	— le altre destinazioni		102,57
	E. altri :		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	ex a) inferiore o uguale a 47 % :		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		146,48
	— la zona E		120,02
	— il Canada		145,32
	— la Svizzera		110,79
	— le altre destinazioni		146,48
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		156,91
	— la zona E		133,32
	— il Canada		147,13
	— la Svizzera		121,22
	— le altre destinazioni		156,91
	(3) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 22	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		146,48
	— la zona E		120,02
	— il Canada		145,32
	— la Svizzera		110,79
	— le altre destinazioni		146,48

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	<p>b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :</p> <p>1. Cheddar :</p> <p>ex bb) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 48 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Austria 13,49 — la zona D 19,79 — la zona E — — il Canada 62,14 — la Svizzera 19,34 — le altre destinazioni 106,70 <p>ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :</p> <p>(aa) inferiore a 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Austria 7,62 — la zona D 11,18 — la zona E — — il Canada 39,86 — la Svizzera 4,82 — le altre destinazioni 41,71 <p>(bb) uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Austria 8,84 — la zona D 12,96 — la zona E — — il Canada 60,91 — la Svizzera 5,32 — le altre destinazioni 68,86 <p>(cc) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'Austria 10,65 — la zona D 15,60 — la zona E — — il Canada 73,76 — la Svizzera 5,72 — le altre destinazioni 83,48 <p>(dd) uguale o superiore a 39 % :</p> <p>(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> — la zona D 141,10 — la zona E 123,63 — il Canada 134,85 — la Svizzera 42,66 — le altre destinazioni 145,22 	4850 00	
		5120 12	
		5120 16	
		5120 22	
		5120 31	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit	5120 44	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		25,73
	— la zona D		13,76
	— la zona E		59,34
	— il Canada		86,00
	— la Svizzera	1,21	
	— le altre destinazioni	97,38	
	(33) Butterkäse, Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 54	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		53,46
	— la zona D		13,76
	— la zona E		54,10
— il Canada	76,54		
— la Svizzera	1,21		
— le altre destinazioni	84,28		
(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, double Gloucester	5120 58		
per le esportazioni verso :			
— l'Austria		13,49	
— la zona D		19,89	
— la zona E		56,70	
— il Canada		88,08	
— la Svizzera	19,34		
— le altre destinazioni	99,91		
(55) ricotta salata, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 30 %	5120 59		
per le esportazioni verso :			
— la zona E		32,25	
— il Canada		37,09	
— le altre destinazioni	44,38		
(66) Feta	5120 82		
per le esportazioni verso :			
— la zona D		15,18 ⁽⁴⁾	
— la zona E		21,17 ⁽⁴⁾	
— il Canada		72,34 ⁽⁴⁾	
— la Svizzera		14,51 ⁽⁴⁾	
— la Giordania, l'Iraq, l'Iran, i paesi della Penisola Arabica e i paesi rivieraschi del Mediterraneo, esclusa la zona D		100,60 ⁽⁴⁾	
— le altre destinazioni	79,01 ⁽⁴⁾		
(77) Colby, Monterey	5120 83		
per le esportazioni verso :			
— l'Austria		13,49	
— la zona D		19,79	
— la zona E		—	
— il Canada		88,08	
— la Svizzera	19,34		
— le altre destinazioni	99,91		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(88) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	5120 87	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		19,79
	— la Svizzera		18,13
	— la zona E		80,56
	— il Canada		102,05
	— le altre destinazioni		107,00
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	5120 92	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		25,73
	— la zona D		13,76
	— la zona E		59,34
	— il Canada		86,00
	— la Svizzera		1,21
	— le altre destinazioni		97,38
	c) superiore a 72 % :		
	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g :		
	(a) Cottage cheese	5120 95	
	per le esportazioni verso :		
	— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75		22,56
	— le altre destinazioni		—
	(b) formaggio fresco alla panna, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, superiore a 70 %	5120 98	
	per le esportazioni verso :		
	— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75		63,41
	— le altre destinazioni		—
	ex II. non nominati (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) :		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(1) uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %	5310 11	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		41,73
	— il Canada		56,84
	— le altre destinazioni		73,47
	(2) uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %	5310 22	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		50,63
	— il Canada		66,95
	— le altre destinazioni		92,45

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(3) uguale o superiore a 95 % per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — le altre destinazioni	5310 31	58,76 75,68 107,43
23.07	<p>Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :</p> <p>ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali ⁽³⁾ :</p> <p>I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :</p> <p>a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :</p> <p>(3) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è :</p> <p>(aa) inferiore a 30 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %</p> <p>(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(ff) uguale o superiore a 70 %</p> <p>(4) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è :</p> <p>(aa) inferiore a 30 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %</p> <p>(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(ff) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 %</p> <p>(gg) uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 %</p> <p>(hh) uguale o superiore a 80 %</p> <p>(II) non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è :</p> <p>(a) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(b) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %</p> <p>(d) uguale o superiore a 80 %</p>	<p>5700 13 —</p> <p>5700 23 23,52</p> <p>5700 33 30,87</p> <p>5700 42 38,22</p> <p>5700 52 45,57</p> <p>5700 62 52,92</p> <p>5800 13 —</p> <p>5800 23 23,52</p> <p>5800 32 30,87</p> <p>5800 42 38,22</p> <p>5800 52 45,57</p> <p>5800 62 52,92</p> <p>5800 72 56,60</p> <p>5800 82 60,27</p> <p>5900 12 38,22</p> <p>5900 22 45,57</p> <p>5900 32 52,92</p> <p>5900 42 60,27</p>	

- (¹) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto ,
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
- (²) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo espresso per 100 kg ;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
- (³) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti contenenti del latte scremato in polvere ovvero della farina di pesce o dell'olio di pesce e/o dell'olio di fegato di pesce e/o più di 6 g di ferro (sotto forma di solfato di ferro) e/o più di 1,2 g di rame (sotto forma di solfato di rame) per 100 kg di prodotto.
- (⁴) Tale importo si applica al peso netto, senza tener conto del peso della salamoia.
- (⁵) Non è applicabile alcuna restituzione per le croste e gli scarti di formaggi di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune. Sono considerati scarti di formaggi i prodotti impropri al consumo umano tali e quali.
- (⁶) Sono ivi compresi i prodotti di cui alla sottovoce 04.02 A II b) anche se denaturati conformemente all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2054/76.
- NB :** — Sono considerati « paesi vicini alla Comunità » in virtù del presente regolamento le destinazioni seguenti : la zona D, Andorra, l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia nonché le destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75.
— Le zone A, B, C, D ed E sono state delimitate dal regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 37/75.
— S'intendono per « paesi della Penisola Arabica » ai sensi del presente regolamento, i seguenti paesi situati nella penisola nonché i territori che vi si riallacciano : Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait, Sultanato d'Oman, Unione degli emirati arabi (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), Repubblica araba dello Yemen (Yemen nord), Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen sud).

Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.